

R.R. 10 agosto 2026, n. 1

Modifiche al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
(Bollettino Ufficiale n. 9, del 19.08.2026)

Art. 1.

(Modifica del titolo del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Nel titolo del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 le parole “ *la caccia al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *il prelievo del* ”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 1)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 le parole “ *sull'esercizio della caccia al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *sul prelievo del* ”.

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“ *2 bis. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle azioni di depopolamento del cinghiale organizzate nell'ambito delle misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana (PSA) previste dalla normativa statale ed attuate da parte delle squadre di caccia al cinghiale.* ”.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 3)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 le parole “ *della caccia al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *del prelievo del* ”.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 4)

1. Al comma 3 le parole “ *alle governe* ” sono soppresse.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 5)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 le parole “ *della caccia al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *della caccia o del depopolamento del* ”.

Art. 6.

(Modifica al CAPO II)

1. Nel titolo del Capo II la parola “ *venatorio* ” è soppressa.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 6)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 la parola “ *caccia* ” è sostituita dalla seguente: “ *prelievo* ”.

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 7)

1. All'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I cacciatori che intendono esercitare il prelievo del cinghiale in forma collettiva devono iscriversi all'A.T.C./C.A. e presentare istanza per la costituzione in squadra, su apposito modulo predisposto dalla Regione, entro il termine stabilito dall'A.T.C./C.A., che non può superare il 20 agosto di ogni anno.”;

b) al comma 3 le parole “ *alla caccia al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *al prelievo del* ”;

c) al comma 5 le parole “ *di tutte e quattro le province liguri* ” sono soppresse, le parole “ *all'azione di caccia* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *alla battuta* ” e le parole “ *senza ulteriori oneri aggiuntivi* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *sulla base delle modalità definite dall'A.T.C./C.A.* ”;

d) al comma 8 la parola “ *cacciare* ” è sostituita dalla seguente: “ *operare* ”.

Art. 9.

(Modifiche all'articolo 8)

1. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica dell'articolo 8 le parole “ *dell'azione di caccia* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *del prelievo* ”,

b) al comma 2 dopo le parole “ *l'azione di caccia* ” sono aggiunte le seguenti: “ *o di depopolamento* ”;

c) l'alinnea del comma 3 è sostituito dal seguente:

“ 3. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 1, comma 2 bis, l'azione di prelievo può essere esercitata: ”;

d) alla lettera a) del comma 3 la parola “ *caccia* ” è sostituita dalla parola: “ *prelievo* ”;

e) al comma 5 è aggiunta la seguente frase: “ *Tale annotazione non è effettuata per le azioni di depopolamento* ”.

f) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“ 7. Il prelievo può essere esercitato in zona diversa da quella assegnata, anche non confinante, o posta in A.T.C./C.A. diverso da quello di appartenenza della squadra, su invito del caposquadra ospitante, che ne dà comunicazione all'A.T.C./C.A. di appartenenza entro il giorno lavorativo precedente all'uscita. La squadra ospitante può permettere ad un numero massimo di altre due squadre di effettuare la battuta in aree della zona assegnata. Gli A.T.C./C.A. definiscono le modalità relative all'eventuale iscrizione dei componenti delle squadre invitate, compresi i singoli invitati, appartenenti ad altri A.T.C./C.A. ”;

g) al comma 8 le parole “ *giornata di caccia* ” sono sostituite dalla seguente: “ *battuta* ”;

h) al comma 8 bis le parole “ *, senza che i componenti delle squadre siano* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *e può stabilire se debbano essere* ” e le parole “ *di caccia* ” sono soppresse;

i) al comma 9 dopo la parola “ *caccia* ” sono aggiunte le seguenti: “ *o di depopolamento* ”;

j) al comma 10 dopo la parola “ *cinghiale* ” sono aggiunte le seguenti: “ *in azione di caccia* ”.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 9)

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo la parola “ *caccia* ” sono aggiunte le seguenti: “ *o di depopolamento* ”;

b) alla lettera a) del comma 4 le parole “ *l'azione di caccia giornaliera* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *la battuta* ”;

c) alla lettera c) del comma 4 le parole “ *di caccia* ” sono soppresse;

d) alla lettera f) del comma 4 la parola “ *anche* ” è soppressa e le parole “ *dell'azione di caccia* ” sono sostituite dalle

seguenti: “ *della battuta* ”.

Art. 11.

(Modifiche all’articolo 10)

1. Al comma 1 dell’articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo la parola “ *caccia* ” sono aggiunte le seguenti: “ *o di depopolamento* ”;

b) alla lettera d) dopo la parola “ *venatoria* ” sono aggiunte le seguenti: “ *o di depopolamento* ”;

c) alla lettera f) le parole “ *l’esercizio venatorio al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *il prelievo del* ”;

d) alla lettera h) le parole “ *alle battute di caccia al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *alle battute di caccia o depopolamento del* ”;

e) alla lettera i) le parole “ *della caccia al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *del prelievo del* ”.

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 11)

1. All’articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “ *giornate di caccia al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *giornate di caccia o depopolamento del* ”;

b) al comma 3, primo capoverso, le parole “ *di caccia* ” sono soppresse;

c) al comma 3, secondo capoverso, dopo le parole “ *giornate di caccia* ” sono aggiunte le seguenti: “ *o di depopolamento* ”;

d) al comma 4 le parole “ *di caccia* ” sono soppresse;

e) al comma 5 dopo le parole “ *attività venatoria* ” sono aggiunte le parole: “ *o di depopolamento* ”;

f) al comma 6 le parole “ *dall’esercizio della caccia al* ” sono sostituite dalle seguenti: “ *dall’esercizio della caccia o del depopolamento del* ”.

Art. 13.

(Dichiarazione d’urgenza)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo della data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.